



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO VEN 15
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 04.05.2023

PARAMETRI ECONOMICI

ARTICOLO	RIFERIMENTI ECONOMICI
Art 10.5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici 1. (omissis) 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare: a. di ISEE superiore al valore definito dalla Giunta Comunale; b. di patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda di importo superiore al valore definito dalla Giunta Comunale; c. di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà esclusiva e superiore al valore definito dalla Giunta Comunale; d. dei seguenti beni mobili registrati: - uno o più autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 1900 cc; - uno o più motocicli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 500 cc; 3. Per quantificare l'importo degli interventi economici di cui agli articoli successivi si procede nel modo seguente: a. per l'intervento di sostegno e di inclusione attiva, il contributo massimo erogabile è pari alla differenza tra la condizione economica del nucleo misurata	Art 10.5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici 2.a. € 12.000 (soglia di accesso, calcolata su simulazioni di casistiche tipo di nuclei famigliari) 2.b. € 6.000 <i>accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo ;</i> 2.c. € 10.000 (rif. calcolo valore immobiliare ai fini IMU) 3.a. Il fabbisogno familiare si calcola sulla base dell'indicatore di pensione minima industria con applicazione delle scale di equivalenza di cui al DL 109/99. Esempio: Pensione minima industria anno 2021 (verificato INPS) € 515,58 per 13 mensilità (2020 = € 515,07). Con applicazione della scala di equivalenza D.L. 109/99 • 1 persona € 515,58 (2020 = 515,07)

attraverso il reddito e l'importo del relativo fabbisogno familiare definito dalla Giunta Comunale; b. per l'intervento economico straordinario, l'entità del contributo è sempre proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto del contributo massimo erogabile definito dalla Giunta Comunale. 4. (omissis)	• 2 persone (x 1,57) € 809,46 (2020 = 808,66) • 3 persone (x 2,04) € 1.051,78 (2020 = 1.050,74) • 4 persone (x 2,46) € 1.268,32 (2020 = 1.267,07) • 5 persone (x 2,85) € 1.469,40 (2020 = 1.467,95) • 6 persone (x 3,20) € 1.649,85 (2020 = 1.648,22) 3.b. Massimo € 2.500,00 ad intervento economico straordinario.
Art 11.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale (versione A) 1.a. (omissis) 1.b. (omissis) 1.c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un "patrimonio disponibile" superiore al valore definito annualmente dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, tenuto conto del margine di autosufficienza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione: -dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico o con disabilità certificata ai fini ISEE; -delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero o con valore inferiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale; 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis) 6. (omissis) 7. (omissis) 8. (omissis) 9. (omissis)	1.c. € 16.000 (cfr art 10.5, comma 2, lett. b) e c) patrimonio mobiliare + immobiliare)

12.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale 1.a. (omissis) 1.b. (omissis) 1.c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore all'importo massimo previsto annualmente dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione: -dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico o con disabilità certificata ai fini ISEE; -delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero o con valore inferiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale; 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis) 6. (omissis) 7. (omissis) 8. (omissis) 9. (omissis)	1.c. € 16.000 (cfr art 10.5, comma 2, lett. b) e c) patrimonio mobiliare + immobiliare)
--	--